



SCUOLA SECONDARIA STATALE 1° GRADO
Ad Indirizzo Musicale "F. SOLIMENA"
C.so B. Buozi, 55 - 80147 Napoli - Tel. / Fax 081 5723405
49° Distr. Sc. -Cod. Mecc. NAMM098004 - Cod. Fisc. 80065530638
E Mail: NAMM098004@istruzione.it – SITO WEB: www.sssolimena.gov.it
PEC: NAMM098004@pec.istruzione.it



S.S.S. "F. SOLIMENA" - NAPOLI
Prot. 0004055 del 20/09/2018
01-01 (Uscita)

Al personale della S.S. 1° F. SOLIMENA

LORO SEDE

OGGETTO: INCOMPATIBILITÀ A SVOLGERE ALTRI IMPIEGHI – OBBLIGHI DEL PERSONALE

Si rammenta, a tutti coloro che sono intenzionati a svolgere altri impieghi, che la normativa vigente detta precise indicazioni in merito; pertanto, si invita ad attenersi scrupolosamente al dettato normativo e di produrre la richiesta scritta nei tempi necessari per l'autorizzazione da parte della scrivente, in capo a cui è assegnato il compito di svolgere opportuna istruttoria.

In merito, si ritiene opportuno - data la complessità della materia ed i numerosi risvolti giuridici, contrattuali, disciplinari e di responsabilità - fornire indicazioni, anche di carattere normativo, fermo restando che l'ampiezza e la complessità della materia inducono di procedere ad eventuali successivi approfondimenti su potenziali casi specifici che dovessero essere posti all'attenzione della scrivente.

L'incompatibilità, dal punto di vista sostanziale, si riconnette - secondo il principio costituzionale indicato all'art. 98 della Costituzione "*I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione*"- ai doveri di esclusività delle prestazioni intestati al pubblico dipendente, che ha l'obbligo di dedicare le proprie energie lavorative esclusivamente alla *funzione* cui ha accesso e tale *esclusività può essere assoluta* (rispetto ad attività vietate) o *relativa* (cioè incidente su attività che, in astratto ammesse, risultino di fatto inconciliabili con il regolare svolgimento della funzione principale).

Si rammenta, invero, che **l'espletamento di attività lavorative incompatibili con il rapporto di pubblico impiego, oltre che provocare effetti decadenziali o sanzionatori, può infatti causare situazioni rilevanti anche sul piano della responsabilità patrimoniale per danno erariale.**

La disciplina più specificamente riferita alle scuole è attualmente rinvenibile nell'art. 508 del T.U. n. 297/1994; nell'art. 58 del D.L.vo n. 29/1993 e succ. modif. (trasfuso nell'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001) e in alcune clausole dei contratti collettivi in vigore nel comparto.

Si riportano di seguito alcuni comma dell'art. 508 relativi all'incompatibilità a svolgere altri impieghi, sanciti dal Decreto Legislativo n. 297/94:

1. *Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.*
2. *Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.*
3. *Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirla, sentito il consiglio di circolo o di istituto.*
4. *Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.*
5. *Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.*
6. *... omissis ...*
7. *L'ufficio di docente, ... omissis ... e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.*
8. *Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.*
9. *L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.*



SCUOLA SECONDARIA STATALE 1° GRADO
Ad Indirizzo Musicale "F. SOLIMENA"
C.so B. Buozi, 55 - 80147 Napoli - Tel. / Fax 081 5723405
49° Distr. Sc. -Cod. Mecc. NAMM098004 - Cod. Fisc. 80065530638
E Mail: NAMM098004@istruzione.it – SITO WEB: www.sssolimena.gov.it
PEC: NAMM098004@pec.istruzione.it



10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento omissis ... del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media ... omissis
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Tale assetto normativo va coniugato con la disposizione di cui all'art. 48 della legge n. 144/1999, che – tra l'altro - attribuisce al dirigente scolastico la competenza ad adottare i provvedimenti di *divieto di lezioni private* e di *autorizzazione all'esercizio di libere professioni*; per le *procedure di autorizzazione*, va applicato l'art. 53, comma 10, del citato D.L.vo n. 165/2001.

Nel caso di incarichi conferibili da parte di pubbliche amministrazioni, l'autorizzazione si intende accordata se entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta non venga adottato un motivato provvedimento di diniego (cosiddetto *silenzio-assenso*).

Negli altri casi, la mancata adozione di un provvedimento esplicito equivale a *diniego* di autorizzazione.

Circa la *durata dell'autorizzazione*, dovendosi valutare la compatibilità di fatto, l'autorizzazione non può che durare per il periodo in cui gli impegni orari (istituzionali ed extra) restino perfettamente immutati.

Circa la *competenza* al rilascio dell'autorizzazione, anche in relazione alla definita Autonomia Scolastica essa è da ritenersi intestata al *dirigente scolastico*, che esercita le funzioni di cui al d.lgs. n. 59/1998 mediante provvedimenti idonei a diventare *definitivi* (quindi insuscettibili di ricorso amministrativo) entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo (v. art. 14 e 16 D.P.R. 08.03.1999, n. 275).

Per completezza del principale quadro normativo di riferimento, si riportano, altresì, alcuni comma dell'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001, come novellato dal recente Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75:

Art. 53.

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.



SCUOLA SECONDARIA STATALE 1° GRADO
Ad Indirizzo Musicale "F. SOLIMENA"
C.so B. Buozi, 55 - 80147 Napoli - Tel. / Fax 081 5723405
49° Distr. Sc. -Cod. Mecc. NAMM098004 - Cod. Fisc. 80065530638
E Mail: NAMM098004@istruzione.it – SITO WEB: www.sssolimena.gov.it
PEC: NAMM098004@pec.istruzione.it



2. *Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.*

3. *omissis*

3-bis. *Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.*

4. *omissis*

5. *In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.*

6. *I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:*

a) *dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;*

b) *dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;*

c) *dalla partecipazione a convegni e seminari;*

d) *da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*

e) *da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;*

f) *da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;*

f-bis) *da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.*

7. *I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.*

7-bis. *L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.*

8. *Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.*

9. *Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e*



SCUOLA SECONDARIA STATALE 1° GRADO
Ad Indirizzo Musicale "F. SOLIMENA"
C.so B. Buoizzi, 55 - 80147 Napoli - Tel. / Fax 081 5723405
49° Distr. Sc. -Cod. Mecc. NAMM098004 - Cod. Fisc. 80065530638
E Mail: NAMM098004@istruzione.it – SITO WEB: www.sssolimena.gov.it
PEC: NAMM098004@pec.istruzione.it



all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,



SCUOLA SECONDARIA STATALE 1° GRADO
Ad Indirizzo Musicale "F. SOLIMENA"
C.so B. Buozi, 55 - 80147 Napoli - Tel. / Fax 081 5723405
49° Distr. Sc. -Cod. Mecc. NAMM098004 - Cod. Fisc. 80065530638
E Mail: NAMM098004@istruzione.it – SITO WEB: www.sssolimena.gov.it
PEC: NAMM098004@pec.istruzione.it



comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Si fa presente che, «Al fine di escludere l'incompatibilità non è utile la circostanza che il dipendente abbia svolto regolarmente il suo lavoro istituzionale, in quanto la normativa mira anche a salvaguardare le energie lavorative ai fini del miglior rendimento nei confronti della p.a. (Cons. Stato, VI, 24 settembre 1993, n. 629). La normativa, peraltro, è applicabile anche se l'incompatibilità insorge durante periodi di legittima assenza dal lavoro (Cons. Stato, 03.05.1974 n. 318) e si estende al personale non di ruolo (Cons. Stato, 25.10.1966 n. 754)» (S. Auriemma).

Per opportuna sintesi e semplificazione, si riportano di seguito situazioni che interessano il personale con rapporto a tempo pieno, a titolo meramente esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, riportando integralmente quanto sintetizzato in un saggio dedicato da parte di Sergio Auriemma, Magistrato della Corte dei Conti:

«A. - Sono compatibili e possono essere svolte senza alcuna autorizzazione:

- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;

- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili); l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali); la partecipazione a convegni e seminari; gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita; le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione; le partecipazioni a società a titolo di semplice socio (arg. da art. 58, comma 6, secondo periodo, d.lgs. n. 29/1993).

Quanto alle attività di pubblicistica, il Dipartimento della Funzione Pubblica, rispondendo (con nota 09.10.1997, prot. 6352) a quesito posto dall'Associazione Italiana Editori, ha affermato, tra l'altro, che per la pubblicazione di propri scritti da parte di un pubblico dipendente, se a titolo gratuito non è necessaria alcuna autorizzazione mentre, nel caso di pubblicazione con compenso, sarebbe comunque necessario chiedere preventiva autorizzazione all'amministrazione, al fine di accertare se trattasi di attività saltuaria e occasionale e non in conflitto con quella ordinaria. Aggiunge che la succitata nota certosamente distingue tra scritti soggetti ad autorizzazione (se riferiti a materia rientrante tra quelle istituzionali dell'amministrazione di appartenenza) e scritti liberamente realizzabili senza autorizzazione (es. romanzi o libri di poesie). In tal modo il novello regime autorizzatorio dovrebbe pervenire fino all'esame e alla valutazione dei contenuti dello scritto, al riguardo applicando un criterio differenziale indubbiamente originale, ma del tutto incongruente (es. la geografia o la matematica deve essere ritenuta materia appartenente all'istruzione e, dunque, materia istituzionale per un docente dipendente dalla Pubblica Istruzione? o, ancora, l'autorizzazione deve essere richiesta addirittura prima di scrivere il libro, o solo dopo, all'atto della percezione dei diritti di autore?). Al di là delle domande benevolmente provocatorie, va osservato che la nota appare poco condivisibile, recando essa indicazioni completamente avulse dalla lettera, oltre che dalla ratio, della recente legislazione in materia, nonché palesemente violatrici di ben noti e indeclinabili presidi di rango costituzionale (art. 21 Cost.). Ciò dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, quanta incertezza e genericità permanga in materia di incompatibilità, perfino nelle Amministrazioni che ne dovrebbero direttamente dettare la regolamentazione.

B. - Sono astrattamente compatibili, ma devono essere preventivamente autorizzati:

- gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso;

- gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche (commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, commissioni di vigilanza, collaborazioni, ecc.) per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività principale;



SCUOLA SECONDARIA STATALE 1° GRADO
Ad Indirizzo Musicale "F. SOLIMENA"
C.so B. Buozi, 55 - 80147 Napoli - Tel. / Fax 081 5723405
49° Distr. Sc. -Cod. Mecc. NAMM098004 - Cod. Fisc. 80065530638
E Mail: NAMM098004@istruzione.it – SITO WEB: www.sssolimena.gov.it
PEC: NAMM098004@pec.istruzione.it



- le partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare, quando l'impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato durante l'anno;

- le cariche in società cooperative ovvero enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato (art. 60 d.P.R. n. 3/1957 e legge n. 59/1992 sulle società cooperative). In particolare, le partecipazioni attive a società cooperative, ivi comprese casse rurali, sono ammesse purché l'impegno e le modalità di svolgimento siano inidonee ad interferire con l'attività ordinaria;

- le partecipazioni in qualità di amministratore a società cooperative, ivi comprese casse rurali, purché non vi sia conflitto di interessi tra attività gestionale del dipendente e competenze dell'amministrazione;

- l'attività di amministratore di condominio, purché l'impegno riguardi la cura dei propri interessi;

- altre attività rese anche a titolo gratuito, delle quali va valutata caso per caso la compatibilità con il rapporto di lavoro principale.

C. - Sono assolutamente incompatibili:

- le attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità;

- le cariche in società costituite a fini di lucro (art. 60 d.P.R. n. 3/1957);

- le libere professioni (salvo i casi riferiti a personale in part/time e quelli ammessi da regimi normativi speciali: es. docenti).

La disciplina delle incompatibilità non riguarda il personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato.

La Corte costituzionale inoltre, con la sentenza n. 407 del 2005, ha avuto occasione di precisare che il regime di incompatibilità trova applicazione anche nei confronti del personale insegnante temporaneo, giacché l'art. 541, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994 estende al personale docente non di ruolo, al quale sono affidati incarichi o supplenze, le norme dettate per i docenti di ruolo, in quanto applicabili.

Auspiciando che, prima o poi, il Ministero dell'Istruzione provveda ad emanare una regolamentazione di settore esaustiva e risolutrice delle non poche incertezze applicative (in verità esistenti anche in passato, ma ora di particolare rilievo per il corretto ed equo funzionamento del meccanismo dell'autorizzazione, curato autonomamente da ciascun dirigente scolastico) è possibile offrire una panoramica di casi più facilmente riconducibili a disposizioni esplicite.

Le lezioni private impartite a studenti sono vietate in assoluto agli ispettori e capi di istituto (v. art. 508 T.U.). Per il personale docente il divieto inderogabile riguarda esclusivamente gli alunni frequentanti il proprio istituto; per gli alunni appartenenti ad altra scuola, invece, c'è l'obbligo di informare il capo di istituto ed è necessario che l'attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola (Cons. Stato, 18.10.1993, n. 393). La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinari, nonché ulteriori conseguenze nel caso previsto dal comma 5 dell'art. 508 (nullità degli scrutini o prove di esame).

Quanto alle attività di insegnamento in scuole non statali, occorre notare che il rapporto di lavoro intercorrente tra un docente ed un'organizzazione scolastica (privata o paritaria o appartenente ad Ente diverso dallo Stato, ad es. un Comune) assume - quasi sempre e salvo che nel concreto della fattispecie siano oggettivamente desumibili connotazioni giuridiche diverse - caratteri di continuità, subordinazione e professionalità tali da condurre ad escludere il concetto del "libero insegnamento" (v. Cons. Stato, VI, 17.02.1989, n. 609), restando perciò incompatibile con la funzione docente contemporaneamente assolta in scuola statale (art. 508, comma 10). Peraltro è principio interpretativo-giurisprudenziale altrettanto pacifico che i cosiddetti indici di riconoscimento della natura "subordinata" (e non autonoma) di un rapporto lavorativo, specie quando esso attenga allo svolgimento di prestazioni intellettuali di insegnamento, vanno colti nella concretezza e nell'insieme delle regole date al rapporto (es. orario, vincoli, attività collaterali, modalità pagamento, sottoposizione a potestà disciplinari, rapporti con famiglie, ecc.), non certo nella qualificazione nominativa conferita allo stesso (si vedano, ad es. Cass. n. 379 del 1999 e n. 5508 del 2004). Di conseguenza destano non poche perplessità sulla loro fondatezza giuridica alcune vecchie istruzioni ministeriali (es. c.m. n. 241/1975) che avevano segnalato la generica ammissibilità, a certe condizioni, di tale insegnamento aggiuntivo. Il Consiglio di Stato - nel caso di insegnamento prestato a favore di "scuole civiche" gestite da un Comune - con sentenza n. 6889 del 24 giugno 2003 ha ravvisato gli elementi tipici e sintomatici del rapporto di lavoro subordinato e, quindi, ha dichiarato l'incompatibilità (per cumulo di impiego). Diverso discorso è da farsi quando, essendo oggettivamente certo che non ricorrono elementi giuridici tali da lasciar configurare un rapporto di lavoro connotato



SCUOLA SECONDARIA STATALE 1° GRADO
Ad Indirizzo Musicale "F. SOLIMENA"
C.so B. Buoizzi, 55 - 80147 Napoli - Tel. / Fax 081 5723405
49° Distr. Sc. -Cod. Mecc. NAMM098004 - Cod. Fisc. 80065530638
E Mail: NAMM098004@istruzione.it – SITO WEB: www.sssolimena.gov.it
PEC: NAMM098004@pec.istruzione.it



da elementi di continuità e subordinazione, venga in rilievo la sola questione dell'esercizio di libera professione intellettuale.

Per le attività svolte in corsi biennali di specializzazione per il sostegno, il regime delle incompatibilità è stato dettagliatamente disciplinato dall'art. 10 dell'om 14 febbraio 1996, n. 72. In linea generale si può ricordare che il personale direttivo e docente di ruolo, incluso in appositi elenchi provinciali, può prestare insegnamento in corsi statali e non statali per non più di 140 ore complessivamente, mentre il personale direttivo di regola può dirigere un solo corso.

Relativamente alle attività di collaborazione allo svolgimento di mandato parlamentare la c.m. n. 86/1987 ne ha chiarito la compatibilità con la funzione docente, purché la collaborazione non dia luogo ad un rapporto contrattuale di lavoro subordinato o non assuma caratteri di prestazione continuativa e coordinata.

Per le attività connesse alla formazione dei dirigenti scolastici, affidate ad agenzie (università, gli enti pubblici e privati e gli altri organismi specializzati, anche tra loro associati o consorziati) appositamente accreditate, sono state sancite varie forme di incompatibilità. L'art. 5, comma 8, del d.m. 05.08.1998 ha stabilito che i membri della commissione nazionale tecnica di valutazione non potessero essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti partecipanti al procedimento di accreditamento e di selezione, avere interessi comuni con gli stessi, né partecipare in qualità di corsisti alla formazione. Analogamente (art. 7, comma 3) i membri dei comitati non potevano essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti affidatari, né avere interessi comuni con gli stessi, né collaborare alla realizzazione dei corsi, né partecipare in qualità di corsisti alla formazione. Il personale ispettivo e amministrativo appartenente ai ruoli del Ministero della P.I. non poteva essere impiegato per la realizzazione delle attività formative (art. 5, comma 8). Il comma 4 ha stabilito che, nell'ambito dell'apporto fornito dagli IRRSAE, potesse essere utilizzato personale della scuola per la elaborazione del progetto generale di formazione, nonché per la realizzazione delle attività formative entro un limite massimo di 1/5 delle attività d'aula.

Per le attività connesse alla formazione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi affidate ad apposite agenzie formative l'art. 5, comma 8, del d.m. 27.12.1999 ha stabilito che i membri della commissione nazionale tecnica di valutazione non potessero essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti partecipanti al procedimento di accreditamento e di selezione, avere interessi comuni con gli stessi, né partecipare in qualità di corsisti alla formazione. Il personale della scuola svolgente funzioni di responsabile amministrativo e il personale amministrativo del Ministero della P.I. non poteva essere impiegato per la realizzazione delle attività formative

Attualmente è da tener presente l'art. 7 novies della legge n. 7/2005, che ha convertito il d.l. n. 43/2005, modificando l'articolo 53, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001 ed ha sottratto al regime ordinario (autorizzatorio e comunicazionale) di cui ai commi da 7 a 13 dello stesso articolo 53 le "attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione".

Circa le altre attività lavorative, in generale può dirsi che esse sono incompatibili quando, oltre al carattere della continuità (che le rende non saltuarie o occasionali), rivestono anche quello della professionalità, intendendosi per tale un'attività prevalente rispetto ad altre nonché direttamente e adeguatamente lucrativa (Corte dei conti - Sez. contr., 21 maggio 1984, n. 1450: nella specie la Sezione ha ritenuto che le suddette caratteristiche non ricorrevano nell'attività di un dipendente che coadiuvava la propria moglie mediante recapito saltuario con automezzo di campionari di merci, nel lavoro di tappezzeria presso il negozio a lei stessa intestato).

Ai fini della concreta individuazione di situazioni di incompatibilità, oltre l'esame delle regole e principi in precedenza esposti, può tornare utile la lettura della vasta giurisprudenza intervenuta in materia, sintetizzabile nella seguente elencazione delle principali fattispecie prese in esame in sede contenziosa:

- **attività che sono state ritenute non compatibili:** insegnante o istruttore presso scuole-guida (Cons. Stato, II, parere 06.02.1985 n. 302 e VI, sent. 10.08.1989, n. 1080); gestione di farmacia (Cons. Stato, VI, 31.12.1984, n. 737); agente assicurativo a gestione libera (Cons. Stato, VI, 20.05.1982, n. 268); agente mandatario SIAE (Cons. Stato, VI, 09.08.1981 n. 510); titolarità o gestione di laboratorio di analisi cliniche (Cons. Stato, 03.08.1989 n. 973); attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi, restando irrilevante se l'impresa sia artigiana secondo la definizione dell'art. 2083 c.c., o rientri nella definizione dell'art. 2082 codice citato, in quanto anche l'impresa artigiana è organizzata ai fini della produzione (Cons. Stato, V, 16.05.1989 n. 297 e Cons. Stato, VI, 24.09.1993, n. 629); odontotecnico (Cons. Stato, VI, 28.06.1994 n. 1080); cariche presso banche aventi finalità di lucro (Cons. Stato, VI, 24.10.1991 n. 705); attività di lettore presso



SCUOLA SECONDARIA STATALE 1° GRADO
Ad Indirizzo Musicale "F. SOLIMENA"
C.so B. Buoizzi, 55 - 80147 Napoli - Tel. / Fax 081 5723405
49° Distr. Sc. -Cod. Mecc. NAMM098004 - Cod. Fisc. 80065530638
E Mail: NAMM098004@istruzione.it – SITO WEB: www.sssolimena.gov.it
PEC: NAMM098004@pec.istruzione.it



Università (TAR Umbria, n. 303/1991); titolarità di una agenzia di viaggi (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 28 gennaio 1998, n. 25).

- **attività che sono state ritenute compatibili:** *pittura, scultura, musica e in genere attività libere di espressione di personalità artistica, letteraria, di pubblicista, articolista, giornalista (Cons. Stato, II, parere 14.01.1982 n. 1485); fotografo e grafico (Tar Veneto 05.11.1981 n. 674); investigatore privato (Cons. Stato, VI, 10.10.1983 n. 720); amministratore di condominio (Cons. Stato, VI, 29.07.1991 n. 487); notaio, relativamente ai docenti (Cons. Stato, VI, 21.05.1984 n. 297); socio accomandante in s.a.s. quando la gestione è riservata agli accomandatari (Cons. Stato, VI, 15.06.1987, n. 415); presidente di Cassa rurale a artigiana (Cons. Stato, VI, 21.01.1993, n. 68); medico convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza del 4.3.2003).*

I succitati orientamenti ragionevolmente conservano validità anche nell'ambito del nuovo sistema delle incompatibilità, con la sola variante dell'obbligo di richiesta preventiva di autorizzazione per lo svolgimento delle attività (quelle indicate come compatibili) svolte».

Infine, si rende necessario qualche ulteriore precisazione relativamente alle **libere professioni**, ovvero ai casi di esercizio delle più frequenti **attività libero professionali** (es. ingegnere, avvocato, psicologo, etc.):

- le libere professioni possono essere esercitate purché, sul piano fattuale, non siano di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), siano pienamente compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio e siano esplicitate previa autorizzazione del capo di istituto, con obbligo di comunicarne lo svolgimento.

«Le suddette limitazioni, ovviamente, sottintendono che l'attività sia effettivamente riconducibile al concetto di "libera professione". Sotto questo profilo, è evidente, si deve prestare attenzione alla regolazione giuridica generale della cd. "professione intellettuale", quale contenuta negli artt. 2229 e ss. del codice civile. A mò di premessa, l'art. 2229 c.c. ricorda che è la legge a stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi (con ciò implicitamente ammettendo che vi possono essere professioni intellettuali per le quali non è necessaria la previa iscrizione in albi o elenchi). Altrettanto evidente è il fatto che l'astratta compatibilità tra una qualsiasi libera professione e la funzione docente è questione da tenere ben distinta sia da quella del legittimo esercizio della professione (cui si è parzialmente fatto cenno in precedenza), sia da quella del regime retributivo e fiscale da applicare agli incarichi professionali svolti» (S. Auriemma)

In merito alle libere professioni, si fa presente, altresì, che con la Legge 14 gennaio 2013 n. 4 sono state disciplinate le professioni non regolamentate.

Le nuove norme definiscono "professione non organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.

Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Ad ogni modo chiunque svolga una delle professioni non regolamentate di cui sopra contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espreso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge.



SCUOLA SECONDARIA STATALE 1° GRADO
Ad Indirizzo Musicale "F. SOLIMENA"
C.so B. Buozi, 55 - 80147 Napoli - Tel. / Fax 081 5723405
49° Distr. Sc. -Cod. Mecc. NAMM098004 - Cod. Fisc. 80065530638
E Mail: NAMM098004@istruzione.it – SITO WEB: www.sssolimena.gov.it
PEC: NAMM098004@pec.istruzione.it



In forza di ciò in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l'indicazione: "*Professionista di cui alla legge 4/2013*".

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al D.L.vo n. 206/2005 ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Pertanto, il Dirigente Scolastico può concedere l'autorizzazione alla libera professione anche in caso di professionisti non iscritti ad Albi o Ordini. Ovviamente, ai fini della concessione dell'autorizzazione devono altresì sussistere gli altri requisiti previsti dalla normativa succitata e cioè che l'esercizio della professione non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. **Alla luce della normativa in materia, l'attività svolta da chi sia titolare di partita IVA è incompatibile solo se riferita all'esercizio di una impresa, mentre se trattasi di un'attività professionale ne può essere autorizzato l'esercizio.**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Rosa Seccia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993